

RR.SS.AA. FILT-CGIL

PILOTI - ASSISTENTI DI VOLO

ULTIMISSIME AMIANTO

Febbraio 2004

Riteniamo opportuno tornare sulla tematica dell'amianto, fornendo le nostre interpretazioni sulle norme che, nel corso degli ultimi mesi, sono intervenute a modificare la disciplina relativa al diritto ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

Tali norme, teniamo subito a precisare, non brillano certo per chiarezza e sicuramente potevano essere scritte meglio, in maniera più precisa e netta. La verità è, come ha sempre sostenuto la CGIL, che l'unica vera soluzione possibile, ad evitare equivoci, incertezza del diritto e disparità di trattamento tra i lavoratori, era che l'art. 47 fosse stralciato e che la questione dei benefici previdenziali dell'amianto venisse affrontata nella sua complessità ritornando al testo a suo tempo predisposto dal Comitato ristretto della Commissione Lavoro del Senato.

Sappiamo tutti, che purtroppo ciò non è avvenuto, anche se la forte e decisa mobilitazione dei lavoratori ha sicuramente determinato i risultati ottenuti con le modifiche introdotte all'art.47 sia dalla legge di conversione del DI .269, sia dalla legge finanziaria 2004.

La CGIL comunque ritiene necessario mantenere un atteggiamento di grande cautela nel fornire notizie e informazioni ai propri iscritti e in genere a tutti i lavoratori sui loro diritti, dal momento che per poter dare delle certezze è necessario attendere l'emanazione delle circolari interpretative degli enti che a loro volta saranno convalidate dal Ministero del Lavoro.

In attesa della emanazione delle circolari sopraccitate, riportiamo qui di seguito le modifiche introdotte all'art.47 che hanno determinato la nuova normativa:

- Il coefficiente di rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto è stato ridotto da 1,5 a 1,25
- Tale coefficiente, inoltre si applica soltanto ai fini della determinazione della misura della pensione e non più anche ai fini del perfezionamento del diritto.

Rimangono, invece confermate le previgenti disposizioni, e cioè il coefficiente 1,5 utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione nei seguenti casi:

- Per i lavoratori che hanno contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL.
- Per i lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, avevano maturato il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali derivanti da amianto.
- Per i lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, fruivano dei trattamenti di mobilità
- Per i lavoratori che, sempre alla data del 2 ottobre 2003, avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

Destinatari della nuova disciplina sull'amianto di cui all'art.47 risultano essere, in base alle modifiche apportate alla stessa disciplina dell'art.3, comma 132, della legge finanziaria 2004, i lavoratori che non hanno prodotto, entro il 2 ottobre 2003, istanza all'INAIL per ottenere la certificazione utile ai fini del riconoscimento del beneficio.

In base alle norme contenute nella finanziaria, infatti, le previgenti disposizioni continuano ad applicarsi ai lavoratori che, entro il 2 ottobre 2003, hanno compiuto il decennio di esposizione all'amianto e soddisfano una delle seguenti condizioni:

- Alla data del 2.10.2003 sono in possesso della relativa certificazione INAIL;
- Alla data del 2.10.2003 hanno presentato all'INAIL domanda di certificazione;
- Ottengono sentenze favorevoli per ricorsi giudiziari avviati entro la data del 2 ottobre

Per tali lavoratori l'applicazione del coefficiente 1,5 è indipendente dalla data di perfezionamento del diritto alla pensione.

La legge 326/2003 ha introdotto un termine temporale di decadenza per la richiesta delle nuove certificazioni INAIL, pari a centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale.

Poiché la legge 326/2003 non prevede più che il periodo di lavoro effettuato con esposizione all'amianto debba essere coperto da assicurazione INAIL, sarà possibile per tutti i lavoratori, ivi compresi i dipendenti pubblici, chiedere l'applicazione del nuovo beneficio sulla base della certificazione di riconoscimento all'esposizione all'amianto.

La certificazione dovrà comunque essere rilasciata unicamente dall'INAIL.

Nostre considerazioni

Fermo restando il fatto che l'interpretazione da dare alle nuove norme, per quanto attiene la salvaguardia dei diritti acquisiti, non può che andare nel senso più favorevole ai lavoratori, c'è da dire però, che l'estensione della nuova normativa a categorie di lavoratori che prima non potevano accedere al diritto si configuri come una vera e propria beffa, tenuto conto che sarà praticamente impossibile esercitare il nuovo diritto (**il riconoscimento è infatti legato ad un periodo non inferiore a 10 anni con esposizione ad una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre litro, come valore medio su otto ore lavorative al giorno**) e che nei confronti di questi soggetti la nuova normativa impone anche il **divieto di cumulo** dei nuovi benefici previdenziali con eventuali altri che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento o la maggiorazione dell'anzianità contributiva.

Per tutti i colleghi che volessero avere maggiori ragguagli in merito o che abbiano quesiti che riguardano la salute e la sicurezza, consiglio di contattarmi al numero di cell. **340-4742965** oppure spedire una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

f-peroni@tiscali.it

**RR.SS.AA. FILT - CGIL
Piloti - Assistenti di volo**